

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI

Approvato con del. C.C. n. 3 del 27/03/2013

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Forma di gestione del servizio
- Art. 3 Determinazione delle tariffe
- Art. 4 Modalita' di fornitura del servizio
- Art. 5 Richiesta di allaccio
- Art. 6 Spese di allacciamento
- Art. 7 Canone
- Art. 8 Modalità di pagamento
- Art. 9 Durata del servizio
- Art. 10 Omesso pagamento
- Art. 11 Riallaccio alla rete
- Art. 12 Variazioni nell'utenza
- Art.13 Trasferimento salma
- Art. 14 Allacci abusivi
- Art. 15 Segnalazione dei guasti
- Art. 16 Responsabilità
- Art. 17 Norme finali



Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Monteriggioni.
- 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno;
 - b) i rapporti tra il Comune e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di riscossione;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 Forma di gestione del servizio

- 1. Il Comune, ai sensi degli articoli 113 e 113/bis del testo unico emanato con decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalla vigente normativa in materia.
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 (provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, e del decreto ministeriale 31 dicembre 1983 (individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda)il servizio di illuminazione votiva è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale.

Art. 3 Determinazione delle tariffe

- 1. Le tariffe sono determinate con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi prima dell'approvazione del bilancio per l'esercizio al quale si riferisce.
- 2. In caso di mancata fissazione di nuovi importi, si intendono confermati quelli in vigore per l'anno precedente.
- 3. Limitatamente al primo anno il canone è interamente dovuto se la domanda di allacciamento avviene entro il 30 giugno. Se la domanda perviene dopo tale data la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Art. 4 Modalita' di fornitura del servizio

- 1. L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per tutto l'arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari per l'esecuzione di lavori sugli impianti.
- 2. Il Comune di Monteriggioni non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'ente che fornisce l'energia elettrica.
- 3. L'utente non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento del canone per tali motivi.
- 4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.



Art. 5 Richiesta di allaccio

- 1. Il servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva al Comune mediante la sottoscrizione di apposita domanda nella quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il nominativo del defunto con indicazione della data del decesso e l'esatta indicazione della tomba o del loculo.
- 2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Monteriggioni o da altro soggetto incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 6 Spese di allacciamento

- 1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'amministrazione comunale con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba.
- 2. La ricevuta di versamento delle spese di allacciamento deve essere allegata alla domanda di allaccio.

Art. 7 Canone

- 1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale stabilito con le modalità di cui al precedente articolo 3.
- 2. Il canone annuale corrisposto dall'utente è comprensivo delle spese di manutenzione, delle riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, del ricambio delle lampadine, e del consumo di energia elettrica.
- 3. L'utente che intende sollevarsi dal pagamento annuale del canone può richiedere la fatturazione pluriennale pagando anticipatamente in unica rata con le tariffe in vigore in quel momento, per un numero determinato di anni pari alla durata dell'inumazione a sterro comune o della concessione (o della durata residua di una concessione già in essere).
- 4. Non è previsto il rimborso, anche parziale, del canone versato annualmente ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) duplice e/o erroneo versamento del canone annuale e/o del contributo iniziale per allacciamento;
 - b) distacco dalla rete elettrica per espressa determinazione dell'amministrazione comunale.
- 5. La domanda di rimborso deve essere redatta a cura dell'intestatario e consegnata all'ufficio protocollo del Comune, essa deve contenere le motivazioni della richiesta, copia dei versamenti effettuati per i quali si richiede il rimborso, numero di conto corrente bancario e suo codice IBAN presso il quale accreditare gli importi rimborsabili.
 - Il Comune, previa valutazione del diritto al rimborso, corrisponderà quanto segue:
 - a) in caso di duplice e/o erroneo versamento del canone annuale e/o del contributo iniziale per allacciamento corrisponderà quanto versato in eccedenza;
 - b) nel caso di distacco dalla rete elettrica corrisponderà la quota in dodicesimi delle mensilità successive non diversamente usufruite.
- 6. Il rimborso sarà effettuato con le seguenti modalità:



- a) detraendo la somma da quanto dovuto per l'annualità successiva, anche per altra salma;
- b) con accredito sul c/c indicato nella domanda.
- 7. Non è previsto alcun rimborso per il contributo iniziale, una tantum, relativo all'allacciamento della lampada di illuminazione votiva.

Art. 8 Modalità di pagamento

- 1. Il versamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente ogni anno tramite apposito bollettino di versamento che il Comune provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione della domanda.
- 2. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

Art. 9 Durata del servizio

- 1. Il servizio ha normalmente durata fino all'esumazione/estumulazione della salma/resti/ceneri salvo richiesta di disattivazione anticipata da parte dell'utente.
- 2. In caso di disattivazione, l'utente dovrà dare comunicazione scritta al Comune entro il 31 dicembre e la disdetta avrà valore per l'anno successivo, in caso contrario l'utente dovrà pagare il canone per tutto l'anno.

Art. 10 Omesso pagamento

- 1. In caso di omesso versamento da parte dell'utenza, l'ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando il termine perentorio di quindici giorni entro il quale effettuare il pagamento con l'indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica.
- 2. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi legali e della somma di 20 euro per rimborso delle spese sostenute per la cessazione.

Art. 11 Riallaccio alla rete

1. Il ripristino dell'utenza soppressa per omesso pagamento potrà avvenire solo dopo la sanatoria delle annualità pregresse, previo versamento della spesa di nuovo allacciamento e presentazione di nuova domanda.

Art. 12 Variazioni nell'utenza

- 1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino a seguito di richiesta di subentro.

- 2. Le suddette variazioni devono essere comunicate al Comune per iscritto.
- 3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dai precedenti articoli 6 e 11.
- 4. In caso di decesso dell'utente i contratti ad esso intestati potranno essere volturati a carico di un altro utente previa presentazione di apposita domanda redatta secondo il modello allegato. Nel caso nessun soggetto manifestasse la volontà di volturarsi le utenze, quest'ultime saranno disattivate d'ufficio entro un mese dalla data del decesso dell'utente.
- 5. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui al precedente articolo 9 comma 2. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso sia per i canoni annuali che pluriennali.

Art.13 Trasferimento salma

- 1. Nel caso in cui, prima della scadenza della concessione, una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, o in altro cimitero comunale, per motivi non dipendenti dall'amministrazione, qualora si intenda usufruire del servizio nel luogo di destinazione occorre effettuare una nuova richiesta di allaccio, così come previsto dal precedente articolo 5, e dovrà essere effettuato un nuovo versamento per le spese di allacciamento. Sarà dovuto un solo canone annuale e pertanto si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per la lampada relativa alla sepoltura precedente.
- 2. Qualora il trasferimento comporti una nuova concessione di durata superiore alla precedente, l'intestatario dovrà provvedere al conguaglio del canone pluriennale.
- 3. Quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche in caso di esumazione/estumulazione ordinaria e traferimento dei resti mortali in ossario o loculo.

Art. 14 Allacci abusivi

1. Qualora venga accertato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'area tecnica lavori pubblici provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la richiesta di allaccio ai sensi del precedente articolo 5 e con il pagamento di una sanzione pari a dieci annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 15 Segnalazione dei guasti

1. È interesse dell'intestatario segnalare eventuali guasti o interruzioni del servizio di illuminazione votiva al Comune che provvederà, previa verifica della posizione dell'utenza, nei tempi tecnici necessari, alla riparazione degli stessi.

Art. 16 Responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per eventuali disservizi dipendenti dalla interruzione della



corrente elettrica, per guasti o danni causati da eventi imprevisti ed imprevedibili, per riparazioni alla rete ed in genere per fatti imputabili a terzi.

Art. 17 Norme finali

- 1. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
- 3. Il presente regolamento verrà debitamente pubblicizzato mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.